



SEGRETERIA NAZIONALE

accreditata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. F. P. con prot. n.42345/04 del 31/03/04

Via Ospizio Maternità, 1 - 88100 Catanzaro tel **fax 0961.720716, cell. 368.7353736**

www.asu24.org

pec: asu24@pec.it Asu24@libero.it

Continuano anche davanti ai TRIBUNALI di CROTONE e di LAMEZIA TERME sez. Lavoro a prevalere la linea difensiva proposta dall'ufficio del contenzioso A.S.U. (Associazione Scuola Unità) difesa dall'Avv Marco BOCETTI e proposta dal Segretario Generale Prof. Alfredo MORRONE che sin dal 2008 - subito dopo la sentenza con la quale la Corte di giustizia Europea aveva stabilito il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato – si era subito attivato per far sì che il principio del divieto della disparità di trattamento venisse recepito in Italia, avviando varie conciliazioni presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e presso le Segreterie di conciliazioni dell'odierna "AT-MIUR".

Già con le prime sentenze del Tribunale del Lavoro in merito al riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari (Giudice Rosario Murgida) nel 2011, il Prof. Alfredo Morrone aveva preannunciato "si tratta ovviamente solo di un primo tempo di una partita che sarà ancora lunga da giocare-spiega il Prof. Morrone- poichè il principio in questione verrà applicato anche in altri settori oltre al comparto scuola. Si aprono dunque nuove prospettive per tutti I lavoratori precari" **(articolo riportato sulla Gazzetta del Sud del 10 Giugno 2011 n.**

29)

Sentenze:

1)

Segue verbale di udienza del 18/05/2023

TRIBUNALE DI CROTONE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n.1366/2022 del Registro Generale e promossa da

[REDACTED] con gli avv.ti BOCETTI MARCO e CELI FRANCESCO

Ricorrente

[Signature]

nei confronti di
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, con la dott.ssa ~~Valeria Salatino~~
~~Valeria Salatino~~
Convenuto

CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
OMISSIS

Le spese di lite sono poste a carico del Ministero dell'Istruzione (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Previa disapplicazione dell'art.569 d.lgs.297/94 e dell'art.485 d.lgs.297/94, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo prestato e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate per effetto di tale riconoscimento, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge.

Condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Crotone, 18/05/2023.

Il Giudice

(dott. Salvatore Marinò

2)

pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
18.05.2023, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 979/2021 R.G., promossa
da
~~Valeria Salatino~~, elettivamente
domiciliata in
Catanzaro alla Via Barlaam da Seminara n. 139/E presso lo studio dell'Avv. Marco
Bocetti, che la
rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Celi come da mandato in atti
Ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione) e per
esso l'USR

Calabria – Ufficio II – Ambito Territoriale di Catanzaro (C.F. 80001920794),
rappresentato e difeso, ai
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla Dott.ssa [REDACTED] Funzionaria
dell'Amministrazione,
giusta delega in atti, domiciliata presso l'U.S.R. Calabria – Ambito Territoriale di

Catanzaro, sito in
Via Cosenza n. 31, Catanzaro Lido
Resistente

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da
dispositivo e
contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23.09.2021 [REDACTED], premettendo di aver
prestato
servizio in qualità di docente sulla base di vari contratti a tempo determinato, chiedeva
che il Ministero
dell'Istruzione venisse condannato al risarcimento del danno derivante dall'illegittima
reiterazione
delle assunzioni a termine, in violazione di quanto disposto nella Direttiva Comunitaria n.
1999/70,
nell'Accordo Quadro del 19.03.1999 sul lavoro a tempo determinato e nel D. Lgs. n.
368/2001,
mediante il pagamento di un corrispettivo di importo pari a 6 mensilità dell'ultima
retribuzione globale
di fatto, tenuto conto dei criteri di cui alla L. n. 604/1966 ed alla L. n. 183/2010, ovvero al
pagamento
della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; chiedeva, inoltre, la
condanna del

pagina 2 di 7

Ministero convenuto alla corresponsione delle differenze retributive e contributive
spettanti tra quanto

effettivamente percepito in costanza dei rapporti a tempo determinato e quanto avrebbe
dovuto

OMISSIS

P.Q.M.

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni
contraria

istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla
ricostruzione

della carriera con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio
maturata

nei periodi di lavoro effettivamente prestati;

- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) al
pagamento, in

favore della ricorrente, delle differenze stipendiali maturate a decorrere dal mese di
gennaio 2017 tra

quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in considerazione della posizione

stipendiale

prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio totale (comprensiva anche

dei servizi pre-ruolo), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

- rigetta le ulteriori domande;

- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.664,00,

oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93

c.p.c.

Lamezia Terme, 18.05.2023

LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Valeria Salatino

Catanzaro lì 18maggio 2023

Il Segretario Generale
Prof. Alfredo Morrone